



COMUNE DI MALESCO

Provincia del Verbano-Cusio-Ossola



Copia

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.18 DEL 29/04/2024

OGGETTO:

Presenza d'atto e approvazione Piano Economico Finanziario relativo al servizio integrato di gestione dei rifiuti per gli anni 2022-2025 - aggiornamento periodo regolatorio 2024-2025 in applicazione del Metodo Tariffario - 2 di Arera

L'anno duemilaventiquattro addì ventinove del mese di aprile alle ore diciotto e minuti quindici nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Straordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. BARBAZZA ENRICO - Presidente	Sì
2. BAGNASCO ALESSANDRO - Consigliere	Giust.
3. BESANA CLAUDIO - Consigliere	Sì
4. BONZANI ALESSIO - Consigliere	Sì
5. BOTTINELLI DOMENICO - Vice Sindaco	Sì
6. CANTONI IGNAZIO - Consigliere	Sì
7. CAVALLI GIUSEPPE - Consigliere	Sì
8. MAZZETTI MARGHERITA - Consigliere	Giust.
9. MINOGGI DANIELE - Consigliere	Sì
10. PIRINOLI DEBORA - Consigliere	Sì
11. PRELLI DANIELE - Consigliere	Sì
Totale Presenti:	9
Totale Assenti:	2

Con l'intervento e l'opera del Segretario Comunale Di Nuzzo Dott.ssa Giulia il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor Barbazza Enrico nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- il comma 654 dell'art. 1 della legge n. 147/2013 stabilisce in ogni caso che con le tariffe Tari deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;
- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione e aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»;
- il comma 702 dell'art.1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446.

Richiamati gli atti assunti dall'Autorità di regolazione per Energia, Reti e Ambiente ARERA ed in particolare:

- la deliberazione n.443/2019/R/RIF del 31 ottobre 2019, recante “Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021”;
- la deliberazione n.444/2019/R/RIF del 31 ottobre 2019, 444/2019/R/RIF, recante “Disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati”;
- la deliberazione n.138/2021/R/RIF del 30 marzo 2021, recante “Avvio di procedimento per la definizione del Metodo Tariffario Rifiuti per il secondo periodo regolatorio (MTR-2);
- la determina n.01/DRIF/2021 del 31 marzo 2021, recante “Adempimenti di cui alla deliberazione 30 marzo 2021, 138/2021/R/RIF”;
- la deliberazione n. 363/2021/R/RIF del 03 agosto 2021 che ha approvato il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025;
- la deliberazione n.459/2021/R/RIF del 26 ottobre 2021, recante “Valorizzazione dei parametri alla base del calcolo dei costi d'uso del capitale in attuazione del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2)”;
- la determina n.2/2021/R/RIF del 04 novembre 2021 di approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, che ha altresì chiariti gli aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con deliberazione 363/2021 (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025;
- la deliberazione n. 15/2022/R/RIF del 18 gennaio 2022 ad oggetto: “Regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani” ed il relativo Allegato A (TQRIF);
- la deliberazione n.68/2022/R/RIF del 22 febbraio 2022 ad oggetto: “Valorizzazione dei parametri finanziari alla base del calcolo dei costi d'uso del capitale in attuazione del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2)”;

- la deliberazione n.62/2023/R/RIF del 21 febbraio 2023 ad oggetto: “Avvio di procedimento per la definizione delle regole e delle procedure per l’aggiornamento biennale (2024-2025) delle predisposizioni tariffarie del servizio di gestione dei rifiuti urbani”;
- la deliberazione n. 385/2023/R/RIF del 03 agosto 2023 ad oggetto: “Schema tipo di contratto di servizio per la regolazione dei rapporti fra enti affidanti e gestori del servizio dei rifiuti urbani”;
- la deliberazione n. 386/2023/R/RIF del 03 agosto 2023 ad oggetto: “Istituzione di sistemi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani”;
- la deliberazione n.387/2023/R/RIF del 03 agosto 2023 ad oggetto; “Obblighi di monitoraggio e di trasparenza sull’efficienza della raccolta differenziata e sugli impianti di trattamento dei rifiuti urbani”;
- la deliberazione n.389/2023/R/RIF del 03 agosto 2023 ad oggetto: “Aggiornamento biennale (2024-2025) del metodo tariffario (MTR2);
- la determina n.1/DTAC/2023 del 06 novembre 2023 ad oggetto: “Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti l’aggiornamento della proposta tariffaria per il biennio 2024-2025 e delle modalità operative per la relativa trasmissione all’Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti, ai sensi delle deliberazioni 363/2021/R/RIF e n. 389/2023/R/RIF.

Ricordato che, ai sensi dell’art. 8 della delibera ARERA n. 363/2021/R/RIF, è previsto un aggiornamento biennale del PEF, per gli anni 2024 e 2025 sulla base delle indicazioni metodologiche stabilite dalla stessa Autorità con la deliberazione n.389/2023/R/RIF del 03 agosto 2023 sopra richiamata.

Atteso che per il nuovo periodo regolatorio, ARERA ha posto l’accento sulla necessità di ampliare il perimetro di controllo della filiera al fine, non solo di contenere la produzione del rifiuto, ma anche ridurre il conferimento in discarica, promuovendo il recupero ed il riciclo del rifiuto mediante l’incentivazione dei termovalorizzatori.

Considerato che le finalità fissate da ARERA tengono conto anche degli obiettivi di incremento di raccolta differenziata e riduzione del rifiuto, come indicati dalla Comunità Europea, in aderenza ai principi comunitari ed ai criteri dell’economia circolare.

Rilevato che il nuovo metodo MTR2, oltre a mantenere il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento per le fasi della filiera dei rifiuti fino al conferimento, regola anche le tariffe di accesso agli impianti di trattamento, recupero e smaltimento dei rifiuti urbani.

Considerato che, per la gestione della TARI, occorre tenere presente che:

- l’applicazione del tributo deve avvenire tenendo conto di quanto disposto dalla richiamata Legge 147/2013 e s.m.i, nonché delle altre disposizioni normative a questa collegate;
- la redazione del PEF deve seguire le indicazioni del citato metodo MTR-2 elaborato da ARERA che riporta i dati per tutto il secondo periodo regolatorio;
- la determinazione delle tariffe, pur partendo da dati che provengono dal PEF, assume i criteri ed i parametri dettati dal DPR 158/1999;
- i costi indicati nel PEF pluriennale consentono di determinare le tariffe TARI per l’anno 2024 nonché quelle del 2025 nell’anno di competenza, in ragione del fatto che l’MTR-2 prevede l’aggiornamento biennale del PEF.

Dato atto che la delibera ARERA n.363/2021/R/RIF in merito alla procedura di approvazione del piano prevede, all’articolo 7, che sulla base della normativa vigente, il gestore predisponde annualmente il piano economico finanziario, secondo quanto previsto dal MTR-2, e lo trasmette

all'Ente territorialmente competente; il piano economico finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:

- una dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
- una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;
- eventuali ulteriori elementi richiesti dall'Ente territorialmente competente.

Considerato che lo stesso articolo 7, relativamente alla procedura di validazione, specifica che la stessa consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari all'elaborazione del piano economico finanziario e viene svolta dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore, con le seguenti fasi:

- sulla base della normativa vigente, l'Ente territorialmente competente assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all'Autorità la predisposizione del piano economico finanziario e i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, in coerenza con gli obiettivi definiti;
- l'Autorità, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa ai sensi di quanto previsto dall'articolo 7, e, in caso di esito positivo, conseguentemente approva; in caso di approvazione con modificazioni, l'Autorità ne disciplina gli effetti alla luce della normativa vigente, con particolare riferimento alla tutela degli utenti, tenuto conto dell'efficacia delle decisioni assunte dagli organismi competenti di cui ai commi 7.1 e 7.2, e delle misure volte ad assicurare la sostenibilità finanziaria efficiente della gestione;
- fino all'approvazione da parte dell'Autorità si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente.

Preso atto che l'“*Ente territorialmente competente*” è definito da ARERA, nell'Allegato A alla citata delibera n.363/2021/R/RIF, come “l'Ente di governo dell'Ambito, laddove costituito e operativo, o, in caso contrario, la Regione o la Provincia autonoma o altri enti competenti secondo la normativa vigente”.

Tenuto conto che nel territorio della Provincia del Verbano Cusio Ossola è presente e operante, quale Ente territorialmente competente, il Consorzio Rifiuti VCO istituito ai sensi della L.R. n.1 del 10 gennaio 2018, che ai sensi della delibera ARERA n.363/2021/R/RIF rappresenta l'Ente di governo dell'Ambito alla quale la stessa ha attribuito la titolarità dei compiti relativi alla determinazione ed approvazione dei Piani Finanziari TARI.

Visto che l'Ente territorialmente competente, in data 19 aprile 2024 con delibera di Assemblea Consortile n. 13, ha validato ed approvato i Piani Economici Finanziari anni 2024 2025 del servizio integrato di gestione dei rifiuti dei 74 Comuni Consorziati conformi al metodo tariffario MTR2 tra cui anche il PEF del Comune di Malesco che si allega al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale.

Atteso che il processo di validazione del PEF da parte dell'Ente territorialmente competente è stato condotto verificando la completezza, la coerenza e la congruità dei dati e delle informazioni necessari e in particolare:

- a) la coerenza degli elementi di costo riportati nel PEF rispetto ai dati contabili dei gestori;
- b) il rispetto della metodologia prevista dalla delibera ARERA n.363/2021/R/rif e dalla delibera n. 389/2023/R/RIF per la determinazione dei costi riconosciuti;

c) il rispetto dell'equilibrio economico finanziario dei gestori.

Tenuto conto:

- che l'art. 4 "Determinazione delle entrate tariffarie e dei corrispettivi per l'utenza finale" della delibera ARERA 363/2021/R/RIF, stabilisce che le entrate tariffarie per ciascuna delle annualità 2022, 2023, 2024 e 2025 non possono eccedere quelle relative all'anno precedente, più del limite alla variazione annuale così come definita all'art. 4 del MTR-2 (allegato 1 alla stessa delibera), che tiene conto del tasso di inflazione programmata, del miglioramento della produttività, del miglioramento previsto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti, delle modifiche del perimetro gestionale, con riferimento ad aspetti tecnici e/o operativi;
- che il comma 4.6 del sopracitato art. 4 stabilisce che in attuazione dell'art. 2, comma 17, della Legge 481/95, le entrate tariffarie determinate ai sensi del MTR-2 sono considerate come valori massimi; è comunque possibile, in caso di equilibrio economico finanziario della gestione, applicare valori inferiori, indicando con riferimento al piano economico finanziario, le componenti di costo ammissibili ai sensi della disciplina tariffaria che non si ritengono di coprire integralmente, al fine di verificare la coerenza con gli obiettivi definiti;
- che l'art. 3 della deliberazione n. 389/2023/R/RIF ad oggetto "Adeguamenti contabili e monetari per l'aggiornamento dei costi riconosciuti" stabilisce che al comma 7.2 del MTR viene aggiunto quanto segue:
 - 7.2 bis: Ai fini dell'aggiornamento biennale i costi efficienti di esercizio e di investimento riconosciuti per ciascun anno (2024-2025), salvo che per le componenti per le quali siano esplicitamente ammessi valori previsionali, sono determinati:
 - per l'anno 2024 sulla base di quelli effettivi rilevati nell'anno di riferimento 2022 come risultanti da fonti contabili obbligatorie;
 - per l'anno 2025 sulla base dei dati di bilancio o di preconsuntivo relativi all'anno 2023 o, in mancanza, con quelli dell'ultimo bilancio disponibile";
 - e dopo il comma 7.5 del MTR2, è aggiunto:
 - 7.6: Ai fini dell'aggiornamento biennale delle predisposizioni tariffarie per gli anni 2024 e 2025 si considerano i seguenti tassi di inflazione: I2023=4,5% e I2024:8,8%. Per l'anno 2025 si assume inflazione nulla;
- che l'art. 4 della deliberazione n. 389/2023/R/RIF stabilisce che il parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe è determinato aggiornando il valore del tasso di inflazione programmata e ponendolo pari al 2,7% e che oltre ai coefficienti di cui ai commi 4.2 e 4.4 del MTR2 previsti per la determinazione del citato limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie, l'Ente territorialmente competente ha la facoltà di valorizzare il coefficiente CRiA, in considerazione dei maggiori oneri sostenuti per il servizio integrato di gestione dei rifiuti negli anni 2022 e 2023 riconducibili alla dinamica dei prezzi dei fattori della produzione entro il limite del 7%;
- i commi 4.6 e 4.7 dell'art. 4 del MTR2 allegato A alla delibera 363/2021/R/RIF stabiliscono che nel caso in cui l'Ente territorialmente competente ritenga necessario, per il raggiungimento degli obiettivi migliorativi definiti o per il superamento di situazioni di squilibrio economico e finanziario, il superamento del limite di crescita, presenta all'Autorità, per i seguiti di competenza, una relazione attestando le valutazioni compiute come specificato nel citato articolo 4 del MTR.

Rilevato che il Piano Economico Finanziario 2024/2025 del Comune di Malesco come sopra validato ed approvato, redatto ai sensi del metodo MTR-2, espone le seguenti risultanze:

	2024	2025

MTR	€. 381.076,00	€. 390.354,00
LIMITE DI CRESCITA	€. 376.151,00	€. 390.354,00
TOTALE PEF (valore minimo tra MTR e limite di crescita)	€. 376.151,00	€. 390.354,00

con una suddivisione in parte fissa e parte variabile come sotto riportato:

	2024	2025
Tariffa Variabile	€. 259.620,00	€. 268.810,00
Tariffa Fissa	€. 116.531,00	€. 121.544,00
TOTALE PEF	€. 376.151,00	€. 390.354,00

Preso atto che per la compilazione del PEF sono stati assunti dati contabili relativi al rendiconto anno 2022 (a-2), ad eccezione dei costi preventivi (COI) se previsti, relativi ai costi generati dalla riforma ambientale e/o per estensione del perimetro dei servizi relativi al ciclo rifiuti.

Verificate, nella determinazione dei costi, anche le risultanze dei fabbisogni standard come previsto dal comma 653 della Legge 147/13, come modificato dall'art. 1, comma 27, lett. b) della Legge 208/2015.

Considerato che, secondo quanto previsto dall'art. 7, comma 7.8, della deliberazione ARERA n.363/2021/R/RIF, fino all'approvazione da parte dell'Autorità, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente.

Tenuto conto che il Piano Economico Finanziario approvato dall'Ente territorialmente competente è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:

- a) la/e dichiarazione/i, resa/e ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritta/e dal/i legale/i rappresentante/i del/i soggetto/i che ha/hanno redatto il piano, attestante/i la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
- b) la relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;
- c) eventuali ulteriori elementi richiesti dall'Ente di governo dell'Ambito.

Dato atto che nella relazione illustrativa al Piano Economico Finanziario sono indicati i valori dei parametri la cui determinazione è rimessa all'Ente territorialmente competente.

Visto il vigente Regolamento comunale per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 del 23/12/2022;

Tenuto conto che l'art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2023, n. 147, prevede l'approvazione da parte del Consiglio Comunale delle tariffe del tributo da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare, definite nelle componenti della quota fissa e della quota variabile, con deliberazione da assumere entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano Finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo.

Preso atto che, ai sensi dell'art. 3 comma 5 quinquies del DL 228/2021 convertito con modificazioni dalla Legge 15/2022, a decorrere dall'anno 2022 i Comuni, in deroga all'art. 1 comma 683 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno.

Ritenuto per quanto sopra esposto di prendere atto ed approvare conseguentemente il Piano Economico Finanziario per il secondo periodo regolatorio 2024-2025, validato ed approvato dall'Ente territorialmente competente, ed i relativi allegati, i quali devono essere trasmessi all'ARERA, ai fini della successiva approvazione, come previsto dall'art. 7 della deliberazione ARERA n. 363/2021/R/RIF a cura di quest'ultimo.

Evidenziato che in data 25 aprile 2024 è stato pubblicato il decreto di indizione dei comizi elettorali per l'elezione diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale fissata per i giorni 08 e 09 giugno 2024;

Visto l'art. 38 co. 5 del TUEL che recita: "I consigli durano in carica sino all'elezione dei nuovi, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti e improrogabili;

Dato atto che la giurisprudenza ha registrato, quale principio generale, che improrogabilità ed urgenza sussistano con oggettivo riferimento agli atti per la cui adozione è fissato un termine perentorio;

Visto che il Consorzio Rifiuti VCO ha validato e approvato i Piani Economico Finanziari per il secondo periodo regolatorio 2024-2025 in data 19 aprile 2024 dandone formale comunicazione a questo Ente in data 22.04.2024 (cfr Prot. 2085 del 23/04/2024);

Dato atto della necessità di prendere atto e approvare per quanto di competenza del Comune di MALESCO il Piano Economico Finanziario al fine di procedere con la successiva approvazione delle tariffe Tari 2024 entro il termine del 30 aprile 2024 ai sensi dell'art 3 comma 5 quinquies del DL 228/2021 conv. in Legge n. 25/2022;

Acquisito il parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espresso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 dal Responsabile del Servizio Finanziario;

Con voti favorevoli unanimi espressi in forma palese per alzata di mano

DELIBERA

1. Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. Di prendere atto e conseguentemente approvare il Piano Economico Finanziario dei costi del servizio integrato di gestione dei rifiuti per il secondo periodo regolatorio 2024-2025 e i relativi allegati che si allega alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale,

validato ed approvato dall'Ente territorialmente competente – Consorzio Rifiuti VCO “C.R. VCO” con la delibera di Assemblea Consortile n. 13 del 19 aprile 2024, le cui risultanze sono le seguenti:

	2024	2025
MTR	€. 381.076,00	€. 390.354,00
LIMITE DI CRESCITA	€. 376.151,00	€. 390.354,00
TOTALE PEF (valore minimo tra MTR e limite di crescita)	€. 376.151,00	€. 390.354,00

con una suddivisione in parte fissa e parte variabile come sotto riportato:

	2024	2025
Tariffa Variabile	€. 259.620,00	€. 268.810,00
Tariffa Fissa	€. 116.531,00	€. 121.544,00
TOTALE PEF	€. 376.151,00	€. 390.354,00

3. di dare atto che il Piano Economico Finanziario per il secondo periodo regolatorio 2024-25, la Relazione di accompagnamento, le dichiarazioni di veridicità del/i gestore/i e quant'altro previsto dall'art. 7 della delibera ARERA n.363/2021/R/RIF devono essere trasmesse, mediante l'apposita piattaforma online per la trasmissione degli atti dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente a cura dell'Ente territorialmente competente.

PARERI

PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA' TECNICA e CONTABILE
reso ai sensi Art.49 comma 1 del T.U. Enti Locali D.Lgs. n.267 del 18/08/2000.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Albertella Dott.ssa Antonella

Inoltre, ritenuta l'urgenza di dare esecuzione al presente atto, con voti favorevoli unanimi, resi in forma palese,

DELIBERA

- Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma IV, del D. Lgs. n. 267/2000.

Del che si è redatto il presente verbale

Il Sindaco
F.to : Barbazza Enrico

Il Segretario Comunale
F.to : Di Nuzzo Dott.ssa Giulia

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 30-mag-2024 al 14-giu-2024 come prescritto dall'art.124, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267.

Il Funzionario Incaricato
F.to Balassi Monica

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.

Lì, 30/05/2024

Il Funzionario Incaricato
Balassi Monica

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 29-apr-2024

- Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)
- Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Malesco, li 29/04/2024

Il Segretario Comunale
F.to:Di Nuzzo Dott.ssa Giulia